

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 4 novembre 2015.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.

Art. 1.

Istituzione, durata e compiti della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;

b) accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»;

c) effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra», in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provve-

dimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.

Disciplina del segreto

1. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dell'articolo 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.

4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

5. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È, sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.



Art. 5.

Organizzazione dei lavori della Commissione e norma finanziaria

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi compresi nella XVII legislatura. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Roma, 4 novembre 2015

La Presidente: BOLDRINI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 46:

Presentato dai deputati Amoddio, Antezza, Prestigiaco, Roberta Agostini, Albanella, Amato, Anzaldi, Argentin, Arlotti, Bargerò, Baruffi, Basso, Bazoli, Beni, Berlinghieri, Berretta, Bonomo, Burtone, Capodicasa, Carnevali, Carrozza, Casellato, Coccia, Culotta, D'Incecco, Di Salvo, Donati, Fanucci, Ferraresi, Fitzgerald Nissoli, Fontanelli, Fregolent, Gadda, Carlo Galli, Ghizzoni, Giancarlo Giordano, Giuliani, Giulietti, Gneccchi, Greco, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Gullo, Iacono, Iori, Lattuca, Malpezzi, Martella, Martelli, Melilla, Moscatt, Palazzotto, Piccoli Nardelli, Piepoli, Giuditta Pini, Pollastrini, Preziosi, Prina, Quaranta, Ribaudò, Richetti, Romanini, Paolo Rossi, Rossomando, Giovanna Sanna, Sannicandro, Santerini, Sbröllini, Scanu, Schirò, Scotto, Scuvera, Tidei, Tinagli, Valeria Valente, Vazio, Zaratti e Paola Boldrini il 15 aprile 2015.

Assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 21 maggio 2015, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V (Bilancio).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 51:

Presentato dai deputati Zappulla, Albanella, Berretta, Boccuzzi, Giacobbe, Gneccchi, Magorno, Moscatt, Rocchi, Terrosi e Venitelli il 24 giugno 2015.

Assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, il 2 luglio 2015, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V (Bilancio).

Il doc. XXII, n. 46, è stato esaminato dalla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente, nelle sedute del 17 e 24 giugno e, congiuntamente con il doc. XXII, n. 51, del 15 luglio, 4 agosto, 16 settembre e 27 ottobre 2015.

Il testo unificato proposto dalla Commissione (doc. XXII, nn. 46-51-A) è stato esaminato e approvato dall'Assemblea nella seduta del 4 novembre 2015.

15A08539

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2015.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato formulata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata - A.R.P.A.B. con nota del 27 febbraio 2015;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015, prev. n. 1138, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti;

